

ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI C.O.I.R.A.G.

Domenica 25 settembre 2022 – ore 10.30 -18.00

On line piattaforma ZOOM

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione delle modifiche dello Statuto Coirag in seguito alle richieste del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (Runts) .

Sono presenti in collegamento su piattaforma Zoom;

Silvana KOEN (PRESIDENTE), Nicoletta LIVELLI (VICE PRESIDENTE), Angelo SILVESTRI (DIRETTORE RIVISTA), Alessandra ARONA (Tesoriere), Manuela SERRA (SEGRETARIO); Cristina CORONA (COMUNICAZIONE), Giovanna DI STEFANO (WORKSHOP NAZIONALE)
Avv. Andrea Rudelli su invito della Presidente

SOCI con diritto di voto:

Leonardo SPERI (PRESIDENTE di ARIELE Psicoterapia- 2 voti)

Nadia FINA (PRESIDENTE di APG - 3 voti)

Rosalena CIOLI (PRESIDENTE di APRAGIP - 1 voto)

Alessandra SILVESTRO (PRESIDENTE di ASVEGRA - 3 voti)

Carla VULCANO (PRESIDENTE di IL CERCHIO - 2 voti)

Stefano ALBA (PRESIDENTE di LABORATORIO GRUPPOANALISI - 3 voti) delega Nadia Fina

Stefania PICINOTTI (PRESIDENTE di SIPSA - 3 voti)

Alice MULASSO (PRESIDENTE di APRAGI - 2 voti)

Anna Maria RISSO (PRESIDENTE di ACANTO - 1 voto)

Totale soci presenti con diritto di voto per rappresentanza: 20 su 20

La Presidente, verificata la sussistenza del quorum costitutivo dell'Assemblea Straordinaria ai sensi dello Statuto, dichiara aperta la seduta alle ore 10.50 e chiama il Dottor Angelo Silvestri a svolgere il ruolo di segretario dell'assemblea.

La Presidente invita l'Avv. Rudelli ad esporre all'assemblea le modifiche apportate allo Statuto a seguito delle osservazioni e le integrazioni richieste dall'ufficio "Settore Politiche del Lavoro e Welfare – Città Metropolitana di Milano" per l'iscrizione al RUNTS.

Al termine della condivisione delle modifiche apportate allo statuto, l'Assemblea all'unanimità

Delibera

di approvare le modifiche al testo dello statuto dell'Associazione in conformità con quanto richiesto per procedere con l'iscrizione al Registro Unico nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).

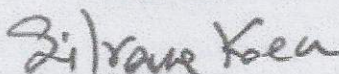
Delibera n. 11/2022 dell'Assemblea straordinaria della COIRAG del 25/09/2022

L'Assemblea delibera l'approvazione delle modifiche allo Statuto, richieste a seguito della domanda di iscrizione al RUNTS

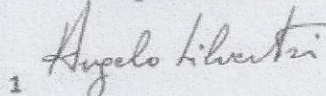
Approvata all'unanimità

La Presidente dichiara chiusa l'Assemblea straordinaria dell'Associazione alle ore 11.20

La Presidente
Silvana Koen



Il Segretario
Angelo Silvestri



1

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI

Articolo 1 – Denominazione e sede

1.1 E' costituita l'Associazione C.O.I.R.A.G. - Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi, ai sensi dell'art. 21 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117). L'Associazione assume la qualificazione di Ente del Terzo Settore con l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, e inserisce l'acronimo "ETS" in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

1.2 L'Associazione ha sede nel Comune di Milano, all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo, che ha altresì il potere di istituire sedi secondarie in altre località, in Italia e all'estero.

Articolo 2 – Scopi e Attività Istituzionali

2.1 L'Associazione ha lo scopo di contribuire alla ricerca, alla formazione e alla promozione della pratica clinica ed istituzionale nell'ambito delle psicoterapie ad orientamento psicoanalitico ed in particolare della Gruppoanalisi, dello Psicodramma Psicoanalitico, della Psicosocioanalisi, tenuto conto della normativa italiana ed europea e di quanto stabilito dalle reti professionali nazionali e internazionali che regolamentano gli statuti delle professioni dei medici e degli psicologi e delle professioni a esse affini.

2.2 L'Associazione intende promuovere attività, ricerche e azioni volte a elaborare e diffondere cultura secondo le proprie finalità istituzionali in una prospettiva nazionale, ma anche e contemporaneamente in ambito internazionale.

2.3 L'Associazione svolgerà ogni attività utile al conseguimento dei propri scopi sociali e in particolare le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali (lett. **a.** dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- interventi e prestazioni sanitarie (lett. **b.** dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- prestazioni socio-sanitarie (lett. **c.** dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. **d.** dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- ricerca scientifica (lett. **h.** dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore)
- organizzazione e gestione di attività culturali (lett. **i.** dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore)
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro (lett. **p.** dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore)
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e

della difesa non armata (lett. **v.** dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore)

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lett. **w.** dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore).

2.4 Nell'ambito delle attività di interesse generale, C.O.I.R.A.G. perseguirà le finalità statutarie:

- applicandosi allo studio, alla ricerca, allo sviluppo e alla diffusione delle psicoterapie ad orientamento psicoanalitico in ambito individuale, gruppale e istituzionale;
- promuovendo la conoscenza reciproca tra le Associazioni Federate (denominate in seguito A.F.) e tra le Associazioni Federate e la C.O.I.R.A.G.;
- elaborando programmi di attività formativa ECM per l'aggiornamento professionale e la formazione permanente;
- favorendo e promuovendo le relazioni con le organizzazioni e le Scuole italiane e straniere e promuovendo programmi di sviluppo, orientamento e integrazione;
- istituendo e gestendo una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia secondo le norme ministeriali;
- sviluppando strutture didattiche e percorsi formativi in conformità con i propri scopi statuari;
- promuovendo e mantenendo, ai fini della ricerca scientifica e con la promozione di progetti di studio, un collegamento permanente con Università, Istituti Scientifici, Centri di Studio, Società e Istituzioni italiane e estere;
- curando iniziative editoriali, periodiche o monografiche di carattere scientifico, divulgativo, didattico e applicativo;
- essendo interlocutrice di Istituzioni, organismi e Enti pubblici interessati alla formulazione di leggi, orientamenti, e direttive tecniche inerenti i temi istituzionali dell'Associazione (Ministero della Salute, altri Ministeri, Regioni, Aziende Sanitarie e altri organismi sanitari pubblici e del privato sociale);
- partecipando, in collaborazione con i Servizi Sanitari Regionali, e/o altre organizzazioni nazionali o locali indicate dalle normative ministeriali vigenti, all'elaborazione di linee guida inerenti le tematiche di interesse sociale e clinico;
- sviluppando, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati e le istituzioni politiche, misure, interventi e programmi formativi ed educativi per prevenire fenomeni di crisi e violenza sociale favorendo l'integrazione, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti;
- favorendo l'integrazione culturale, e le politiche attive sul lavoro;
- promuovendo l'aggiornamento e la formazione di professionisti che lavorino in ambito sanitario, sociale, sociosanitario, formativo, delle istituzioni pubbliche e private;
- assumendo ogni altra iniziativa intesa a raggiungere gli scopi istituzionali, dotandosi di sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

2.5 Per l'adempimento dei compiti istituzionali l'Associazione potrà:

- avvalersi degli interventi e dei servizi previsti dall'Unione Europea;
- stipulare accordi, contratti e convenzioni con Enti, Società pubbliche e private, Associazioni, Amministrazioni pubbliche, Università, Centri di ricerca italiani e stranieri e potrà partecipare ad Enti, Organizzazioni italiane ed estere aventi fini analoghi;
- istituire Sezioni e uffici di corrispondenza negli Enti interessati;
- dotarsi di strutture organizzate su base regionale, interregionale e territoriale, aventi lo scopo di promuovere attività societarie e la formazione, compresa quella ECM, dei liberi professionisti, del personale dipendente dalle istituzioni socio-sanitarie e dagli enti pubblici e privati (Aziende sanitarie, Regioni, Province, Comuni, cooperative, etc.), nonché dei docenti e dipendenti dalle istituzioni didattiche (Scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private), presenti sul territorio nazionale;
- avvalersi nell'attività formativa, compresa quella ECM, dell'autofinanziamento, del finanziamento di Enti pubblici e privati, dei partecipanti ai corsi e di eventuali sponsor nel rispetto comunque della disciplina inerente il conflitto di interessi.

2.6 Per il perseguimento di queste attività l'Associazione potrà istituire e gestire Cooperative Sociali o Enti affini. Inoltre, si dota al proprio interno di organismi specializzati quali:

- la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia psicoanalitica;
- la Commissione Scientifica;
- La Rivista;
- la Commissione Comunicazione;
- i Centri Territoriali;
- la Consulta Organizzativa.

2.7 L'Associazione non ha finalità sindacali e non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle a essa connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto diretta attuazione degli scopi istituzionali.

I SOCI

Articolo 3 – I Soci

3.1 Sono Associati (in seguito anche "Soci") della C.O.I.R.A.G. le Associazioni Federate i cui statuti prevedano finalità coerenti con quelli di C.O.I.R.A.G. e che abbiano come criteri di ammissione dei propri soci:

- l'annotazione negli Elenchi degli Psicoterapeuti degli Ordini dei Medici e/o degli Psicologi;
- una qualificata psicoterapia personale a orientamento psicoanalitico, individuale e/o di gruppo.

3.2 L'adesione alla C.O.I.R.A.G. è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Sulla domanda di ammissione di nuovi Soci delibera il Consiglio Direttivo, in deroga all'art. 23, secondo comma, del Codice del Terzo Settore, nella prima riunione successiva al ricevimento della domanda scritta, con decisione motivata. Contro l'eventuale delibera di rigetto potrà essere presentata, entro trenta giorni dalla sua comunicazione all'interessato, opposizione all'Assemblea dei Soci di C.O.I.R.A.G., che, in sede ordinaria, delibererà in via non appellabile entro sessanta giorni dal ricevimento dell'opposizione.

3.3 L'Associazione garantisce pari diritti e opportunità a tutti i Soci e il rispetto dei diritti inviolabili della persona. Tra i Soci esiste parità di diritti e di doveri. Il numero dei Soci dell'Associazione è illimitato.

3.4 Le Associazioni Federate hanno l'obbligo di:

- corrispondere la quota associativa deliberata dall'assemblea dei soci;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- non attivare altre Scuole di Psicoterapia riconosciute dal MIUR che si pongano in concorrenza con la Scuola di Specializzazione di C.O.I.R.A.G.

3.5 Sono Personalità Onorarie della C.O.I.R.A.G. psicoterapeuti e personalità di chiara fama che hanno acquisito particolare merito nel panorama culturale italiano e internazionale nonché nelle attività dell'Associazione C.O.I.R.A.G. Le Personalità Onorarie vengono nominate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto e rappresentanza e sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota associativa. Possono partecipare alle Assemblee in veste di osservatori.

3.6 Sono Sostenitori della C.O.I.R.A.G. le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, gli enti che appoggiano gli obiettivi della C.O.I.R.A.G. Vengono proposti dal Consiglio Direttivo e nominati con delibera dell'Assemblea; non hanno diritto di voto e rappresentanza. Sostengono le attività della C.O.I.R.A.G., anche con elargizioni e contributi a titolo di liberalità. Possono partecipare alle Assemblee in veste di osservatori.

Articolo 4 – Recesso, esclusione, decadenza

4.1 Ciascun socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno sei mesi. Il recesso non dà diritto al rimborso della quota associativa eventualmente già versata.

4.2 Il Consiglio Direttivo può deliberare, con decisione motivata, l'esclusione del socio in caso di comportamento lesivo delle finalità associative. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esclusione, il socio escluso può presentare ricorso alla Commissione Deontologica, fermo restando il diritto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria avverso il provvedimento di esclusione.

4.3 Inoltre, il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto il Socio che non abbia eseguito il pagamento della quota annuale entro il termine del 31 marzo dell'anno di riferimento.

ORGANI SOCIALI

Articolo 5 – Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- la Commissione Deontologica;
- il Comitato Scientifico;
- l'organo di controllo e quello di revisione.

Art. 6 - L'Assemblea

6.1 - L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti dei Soci. E' ammesso l'intervento anche mediante mezzi di telecomunicazione, in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere e trasmettere documenti.

6.2 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o da un Consigliere designato a maggioranza dal Consiglio Direttivo. Il Presidente nomina un Segretario dell'adunanza. Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

6.3 - Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto i membri del Consiglio Direttivo, le Personalità Onorarie, i Sostenitori. Il Presidente ha facoltà di invitare a partecipare in veste di osservatori altri soggetti, interni o esterni all'Associazione, il cui intervento egli ritiene di interesse per la discussione dell'Ordine del Giorno.

6.4 - L'Assemblea delibera nelle materie di sua competenza previste dall'art. 25 del Codice del Terzo Settore. In particolare, l'Assemblea ordinaria:

- delibera sul rendiconto economico finanziario, sul bilancio preventivo e sul bilancio sociale, se redatto;
- sull'orientamento generale dell'attività dell'Associazione;
- Nomina la lista del Presidente che include Vice Presidente, Tesoriere,

Segretario Generale e Preside della Scuola di Psicoterapia.

- Nomina ciascuno degli altri membri del Consiglio Direttivo: il Responsabile Scientifico e della Ricerca, il Responsabile della Comunicazione, il Direttore della Rivista pubblicata dall'Associazione; i Responsabili dei Centri Territoriali
- Nomina i membri della Commissione Deontologica e del Comitato Scientifico su proposta del Consiglio Direttivo;
- Determina le quote sociali e integrative;
- Istituisce e regola eventuali Organismi Specializzati e Centri Territoriali;
- Delibera su ogni altra materia inerente agli scopi, alle attività e all'organizzazione dell' Associazione.

6.5 - L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in ordine alle modifiche statutarie e alle proposte di scioglimento dell'associazione.

Art. 7 - Convocazione dell'Assemblea

7.1 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo nella sede legale o altrove, anche all'estero, mediante e-mail, fax o altra comunicazione scritta, inviata a tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data fissata.

7.2 - L'Assemblea ordinaria si riunisce entro la fine del mese di aprile di ogni anno per deliberare sul bilancio consuntivo e su quello preventivo, udita la relazione del Consiglio Direttivo e quelle dell'Organo di Controllo e di quello di Revisione, se nominati.

7.3 - L'Assemblea straordinaria è convocata per le delibere di sua competenza quando sarà ritenuto opportuno dal Presidente o da almeno un terzo del Consiglio Direttivo o sia richiesto da almeno un terzo dei Soci.

7.4. - La convocazione dovrà sempre contenere l'ordine del giorno da porre in discussione e la data della seconda convocazione, purché fissata a distanza di almeno un giorno dalla prima.

Art. 8 - Validità dell'Assemblea

8.1 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.

8.2 - L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i due terzi dei Soci.

Art. 9 - votazione e verbalizzazione

9.1 - Ciascun Socio ha diritto a:

- un voto per le Associazioni Federate con numero di soci fino a trenta;
- due voti per le Associazioni Federate con numero di soci da trentuno a sessanta;
- tre voti per le Associazioni Federate con numero di soci superiore a sessanta.
- Ciascun Socio potrà ricevere non più di una delega.

9.2 - Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti gli Associati ancorché non intervenuti o dissenzienti. I voti sono palesi, salvo quelli riguardanti persone e le qualità delle persone.

9.3 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti o rappresentati, salvo le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione e della devoluzione del patrimonio sociale che devono ottenere la maggioranza di almeno i tre quarti degli Associati.

9.4 - Le delibere sull'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo sono adottate con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

9.5 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli Associati, le loro dichiarazioni. Il verbale è conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione e va debitamente trascritto nel Libro delle Assemblee. Ogni socio dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne una copia.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

10.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove a quindici membri nominati dall'Assemblea ordinaria per la durata di tre anni. I membri al termine del proprio mandato possono essere rieletti solo per un ulteriore mandato consecutivo. Qualora la rappresentanza legale dell'Associazione attribuita al Presidente e, in sua assenza, al Vice Presidente, secondo gli art. 10.6 e 12.2 del presente Statuto, non sia stata iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore, i membri del Consiglio Direttivo avranno il potere generale di rappresentanza dell'Associazione ai sensi dell'art. 26, comma 7, del Codice del Terzo Settore.

10.2 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando è presente almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti.

10.3 - Possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i membri dell'Organo di Controllo e di quello di Revisione, se nominati, o persone anche non associate invitate dal Presidente.

10.4 - Se durante il suo mandato un membro del Consiglio Direttivo viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio deve convocare senza ritardo l'Assemblea affinché provveda alla sua sostituzione. Le funzioni del membro così nominato cesseranno alla data in cui doveva spirare il mandato del membro che ha sostituito.

10.5 - Sono parte del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario Generale e il Preside della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia psicoanalitica che si candidano alla carica in un'unica lista. Il Responsabile Scientifico e della ricerca, il Responsabile della Comunicazione, il Direttore della Rivista, i Responsabili dei Centri Territoriali, singolarmente nominati dall'Assemblea.

10.6 Al Vice Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione in caso di impedimento o di assenza del Presidente.

10.7 Il Segretario Generale predispone i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Cura, inoltre, la tenuta dei libri sociali e coadiuva il Presidente nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell'Associazione.

10.8 Il Consiglio Direttivo può organizzare al proprio interno un Ufficio di Presidenza, composto da Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario Generale.

10.9 - Il Consiglio si raduna ovunque in Italia o all'estero su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei suoi componenti, mediante e-mail o altra forma di comunicazione scritta inviata almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgente necessità, il Consiglio può essere convocato mediante e-mail o altra comunicazione scritta, con preavviso di almeno un giorno.

10.10 - E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali che:

- sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 11 - Funzioni del Consiglio Direttivo

11.1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

11.2 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria dell'Associazione e ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, in armonia con lo Statuto e secondo gli orientamenti generali di cui all'art.6.4 del presente Statuto, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea, nonché il bilancio sociale se richiesto dall'Assemblea o se la sua redazione fosse obbligatoria ai sensi di legge;
- amministrare e tutelare il patrimonio sociale, deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda anche l'ordinaria amministrazione;
- procedere alla revisione del Libro degli Associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Associato, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Associati e la proposta di nomina di Personalità Onorarie e Sostenitori;
- tenere il Registro degli Specializzandi, degli Specializzati e degli Specialisti COIRAG e deliberare sull'ammissione delle richieste di iscrizione;
- svolgere ogni altro compito assegnatogli dalla legge e/o dallo statuto.

11.3 - Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di comitati o commissioni consultive o di studio, nominati dal Consiglio stesso, composte anche da non Associati.

11.4 - Delle deliberazioni e delle discussioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione, consultabile da tutti gli Associati e debitamente trascritto nel Libro delle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Presidente

12.1 - Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea ordinaria insieme agli altri componenti del Consiglio. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

12.2 - Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Consulta organizzativa. Provvede alla puntuale esecuzione delle deliberazioni assunte dai suddetti organi sociali. Sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio e cura che siano custoditi presso la sede dell'Associazione.

Art. 13 – Organi di Controllo e Revisione

13.1 - Qualora necessario per disposizioni di legge o per decisione dell'Assemblea, l'Organo di Controllo sarà composto da un solo membro (monocratico) o da un collegio di tre membri, mentre la revisione dei conti sarà affidata a un Revisore Legale dei conti

o a una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

13.2 - L'appartenenza agli Organi di Controllo e Revisione è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme relative ai membri del Consiglio Direttivo. I membri degli Organi di Controllo e Revisione partecipano di diritto alle assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci e sorvegliano la gestione economica e sociale.

Articolo 14 - Commissione deontologica.

14.1 La Commissione Deontologica è composta da cinque membri nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Durano in carica tre anni. I suoi membri possono essere rieletti una sola volta. Nel caso in cui durante il mandato vengano a mancare per dimissioni o qualsivoglia altro motivo, uno o più dei membri, il Consiglio Direttivo provvederà all'integrazione da sottoporre a ratifica assembleare.

14.2 Sono previsti i seguenti provvedimenti:

- censura;
- sospensione;
- espulsione.

Art. 15 - Comitato Scientifico

15.1 - Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica di C.O.I.R.A.G. anche applicando gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

15.2 - Il Comitato Scientifico è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti nell'ambito professionale e universitario votati dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. La carica è incompatibile con quella di membro di altri organismi di C.O.I.R.A.G. Nella delibera di nomina l'Assemblea dei soci indica il Presidente del Comitato Scientifico e il suo Segretario. La carica di membro del Comitato Scientifico è gratuita e dura tre anni; i suoi membri sono rieleggibili per due mandati consecutivi. In caso di revoca anticipata o dimissioni di un membro effettivo, questo verrà sostituito da un membro supplente, e la prima assemblea successiva alla cessazione della carica provvederà a ripristinare l'integrità dell'organo. Lo stesso avverrà in caso di dimissioni o revoca di un membro supplente.

15.3 - Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte all'anno e redige una relazione annuale da presentare all'Assemblea dei soci. Per la validità delle riunioni, è richiesta la presenza, anche in videoconferenza, di tutti i membri effettivi, e le delibere sono prese a maggioranza.

15.4 - Il Segretario del Comitato Scientifico redige e conserva il relativo libro delle riunioni.

Art. 16 - Registro degli Specializzandi, Specializzati e Specialisti C.O.I.R.A.G.

16.1 - A cura del Consiglio Direttivo viene tenuto il Registro degli Specializzandi, Specializzati e Specialisti C.O.I.R.A.G

16.2 - Il Registro è composto da tre sezioni:

- specializzandi, cui accedono gli iscritti alla Scuola C.O.I.R.A.G.;
- specializzati, cui possono accedere i diplomati alla Scuola C.O.I.R.A.G.;
- specialisti, cui possono accedere i soci di Associazioni Federate.

16.3 - Gli iscritti al Registro possono partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione, sia come fruitori che proponenti attivi, partecipando a progetti all'interno di gruppi di lavoro, di ricerca e di iniziative cliniche secondo quanto stabilito dal Regolamento.

16.4 - Per i servizi generali messi a disposizione dall'Associazione, inclusa la tenuta del Registro, potrà essere chiesto un contributo spese, deliberato dal Consiglio Direttivo.

16.5 - Il Registro iscrive gli specializzati della Scuola COIRAG in sotto elenchi riferiti alla Sede dove si sono specializzati. Gli specializzati iscritti al Registro C.O.I.R.A.G. di ciascuna Sede della Scuola eleggono un loro rappresentante per la partecipazione alla Consulta organizzativa.

Art. 17 – Libri dell'Associazione

17.1 - I libri dell'Associazione sono:

- il libro degli Associati
- il libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea
- il libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo
- il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo, se nominato
- il libro delle adunanze del Comitato Scientifico, se nominato

17.2 - I libri dell'Associazione sono tenuti in forma cartacea o elettronica a cura dell'organo cui si riferiscono. Ciascun Socio ha diritto a esaminare i libri dell'Associazione, facendone richiesta scritta al rispettivo organo competente, che dovrà dar corso alla richiesta entro 30 giorni dal suo ricevimento.

PATRIMONIO E RISORSE. IL BILANCIO.

Articolo 18

18.1 L'Associazione C.O.I.R.A.G. trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci e dei sostenitori;
- proventi della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia

- contributi privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- donazioni o lasciti testamentari;
- entrate derivanti da contratti e convenzioni;
- entrate derivanti da attività proprie del terzo Settore, di servizi e produttive, connesse con quelle statutarie;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione;
- erogazioni liberali.

18.2 E' esclusa qualunque attività di carattere imprenditoriale, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua e quelle legate all'erogazione di servizi clinici e sanitari. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo. I contributi possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi previsti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

18.3 E' fatto divieto di distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. L'anno sociale coincide con l'anno solare.

18.4 Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, e secondo le norme che disciplinano le associazioni del c.d. Terzo Settore.

Articolo 19 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo a ciò incaricato per legge, salvo comunque diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.